

Codice A1702A

D.D. 2 dicembre 2016, n. 1186

**Azienda agri-turistico-venatoria "Cavaglia" (BI). Rinnovo della concessione e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C.**

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 816 del 03.12.2015, con la quale:

- è stata rinnovata la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Cavaglia" di ettari 1598.00, ubicata nel Comune di Cavaglia e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Biella, a favore del Sig. Roberto CADAMURO, fino al 31.01.2017;
- sono state rinnovate le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, denominate rispettivamente "campo C1" di ettari 48.00, "campo C2" di ettari 120.00 e "campo C3" di ettari 118.00, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e germano reale, per una superficie complessiva di ettari 286.00, fino al 31.01.2017;

vista la determinazione dirigenziale n. 389 del 30.05.2016 di presa d'atto della nomina del Signor Stefano VITTORIO a Presidente del Consorzio, nonché a Concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Cavaglia" di ettari 1598.00, ubicata nel Comune di Cavaglia e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Biella, in sostituzione del Sig. Roberto CADAMURO, dimissionario;

vista l'istanza pervenuta in data 12.10.2016 e registrata al n. 42277/A1702A di protocollo, con la quale il Signor Stefano VITTORIO in qualità di Legale Rappresentante in quanto Direttore e Concessionario del Consorzio della "Azienda agri-turistico-venatoria Cavaglia", volta ad ottenere il rinnovo della concessione dell'azienda stessa e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, sino al 31.01.2026;

preso atto della dichiarazione resa dal Legale Rappresentante in quanto Direttore e Concessionario, che non è intervenuta modifica alcuna che riguardi il consorzio e/o il territorio agro-silvo-pastorale interessato dalla concessione;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del Legale Rappresentante in quanto Direttore e Concessionario:

- rinnovando la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Cavaglia" di ettari 1598.00, ubicata nel Comune di Cavaglia e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Biella, rappresentata dal Signor Stefano VITTORIO, fino al 31.01.2026;
- rinnovando, all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, denominate rispettivamente "campo C1" di ettari 48.00, "campo C2" di ettari 120.00 e "campo C3" di ettari 118.00;

C3” di ettari 118.00, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e germano reale, per una superficie complessiva di ettari 286.00, fino al 31.01.2026

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 “Integrazione delle schede contenute nell’allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione””;

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.,

#### *determina*

- di rinnovare la concessione dell’azienda agri-turistico-venatoria “Cavaglià” di ettari 1598.00, ubicata nel Comune di Cavaglià e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Biella, a favore del Signor Stefano VITTORIO, fino al 31.01.2026;
- di rinnovare, all’interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, le zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, denominate rispettivamente “campo C1” di ettari 48.00, “campo C2” di ettari 120.00 e “campo C3” di ettari 118.00, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e germano reale, per una superficie complessiva di ettari 286.00, fino al 31.01.2026.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i., nella determinazione dirigenziale n. 281 del 05.11.1998 e nella determinazione dirigenziale n. 282 del 31.08.1999.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Biella.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**- Dott. Paolo BALOCCO -**